



N° PAP-00683-2025

Il presente atto viene affisso all'Albo  
Pretorio on-line  
dal 04/12/2025 al 19/12/2025

L'incaricato della pubblicazione  
GIUSEPPE IULIUCCI

# Comune di Bucciano

Provincia di Benevento

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 19/2025 del 26/11/2025

**OGGETTO:** RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' E PROVVEDIMENTO DI RIPIANO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 193 E 194 DEL D.LGS. N. 267/2000

Il giorno 26/11/2025 alle ore 19:30 e seguenti in Bucciano, nella sala delle adunanze consiliari, a seguito di avvisi notificati a norma di legge e dello statuto comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, in prima convocazione, sessione straordinaria, per l'approvazione della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

PASQUALE MATERA  
VINCENZO RUGGIERO

FERNANDA BUONANNO  
ANGELO DI MARZO  
DOMENICO FALCO  
GIUSEPPINA DE BLASIO  
VINCENZO IULIANO  
ANTONELLA RUGGIERO  
VINCENZO MENNITO  
CARMELA FALCO  
Giovanni Falzarano

Documento di Consultazione

PRESENTI	ASSENTI
P	A
P	
P	
P	
P	
P	
P	
	A
P	

Presenti: 9 Assenti: 2

Assiste: CLAUDIA FILOMENA IOLLO - Segretario Comunale

Presiede: PASQUALE MATERA - Sindaco

Verificato il numero legale, PASQUALE MATERA - Sindaco, invita a deliberare sulla proposta di deliberazione all'oggetto, sulla quale i Dirigenti dei servizi interessati hanno espresso i pareri richiesti ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267.

**Esito: Approvata con immediata esecutività**

# Documento di Consultazione

E' presente in aula l'assessore esterno Samuele Ciambriello.

Il Sindaco relaziona sull'argomento illustrando il contenuto della proposta di riconoscimento debito fuori bilancio depositata agli atti del Consiglio.

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO:

- L'allegata proposta di deliberazione;
- I pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-bis del D.lgs.n. 267/2000;
- il parere del revisore dei conti.

ATTESA la propria competenza a procedere.

UDITO l'intervento introduttivo del Sindaco che illustra la proposta di deliberazione in oggetto, al quale non fanno seguito ulteriori interventi.

RITENUTO di condividere tutto quanto riportato nell'allegata proposta e nei relativi allegati;

CON voti favorevoli 8, astenuto 1 (Mennito), legalmente resi

#### DELIBERA

~~Documento di Consultazione~~  
DI APPROVARE l'allegata proposta di deliberazione  
Successivamente, considerata l'urgenza di provvedere

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON voti favorevoli 8, astenuto 1 (Mennito), legalmente resi

#### DELIBERA

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del D.lgs. n. 267/2000.

## **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Premesso che:

- con delibera di Consiglio Comunale n. 22 in data 19.12.2024, esecutiva, è stata approvata la Nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione (DUP) per il periodo 2025/2027;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 23 in data 19.12.2024, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2025/2027;

Visto l'art. 194 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale dispone che l'organo consiliare, con deliberazione relativa alla cognizione sullo stato di attuazione dei programmi e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio ovvero con diversa periodicità stabilita nel regolamento dell'ente, riconosce la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

**Documento di Consultazione**

- a) sentenze esecutive;
- b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali, di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, a condizione che sia stato rispettato il pareggio di bilancio ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- c) ricapitalizzazione di società di capitali costituite per lo svolgimento dei servizi pubblici locali;
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- e) acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi previsti dall'art. 191, commi 1, 2 e 3, nei limiti dell'utilità ed arricchimento dell'ente relativamente a servizi e funzioni di propria competenza;

Considerato che sono pervenute comunicazioni indicanti situazioni debitorie fuori bilancio da riconoscere ai sensi dell'art. 194 del d.Lgs. n. 267/2000, lettera a), con documentazione istruttoria collazionata nel fascicolo allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale ed elencato dalla lettera A);

Ritenuto necessario provvedere al riconoscimento di legittimità del suddetto debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 del d.Lgs. n. 267/2000, in considerazione degli elementi costitutivi indicati nella documentazione allegata, per un importo complessivo di €. 393,89 così distinto:

	<b>Descrizione del debito</b>	<b>Importo riferito a spese di investimento</b>	<b>Importo riferito a spese correnti</b>
<b>A</b>	Sentenze esecutive		€ 393,89
<b>B</b>	Copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 e il disavanzo derivi da fatti di gestione		
<b>C</b>	Ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali		
<b>D</b>	Procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità		
<b>E</b>	Acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità e arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza		
<b>TOTALE</b>			€ 393,89

e di adottare, conseguentemente, le misure necessarie al loro ripiano;

Dato atto che per le “*sentenze esecutive*” (fattispecie di cui all'art. 194, comma 1, lett. a), del d.Lgs. n. 267/2000) il riconoscimento avviene fatto salvo e impregiudicato il diritto di impugnare le sentenze stesse;

Ritenuto di provvedere in merito;

Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste al Capitolo 1058 denominato “Spese per liti e arbitraggi”, e che la spesa è finanziata con mezzi ordinari di bilancio;

Acquisito agli atti il parere favorevole dell’organo di revisione economico-finanziaria rilasciato ai sensi dell’articolo 239, comma 1, lett. b), n. 9, del d.Lgs. n. 267/2000;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

## Documento di Consultazione

1. di riconoscere, ai sensi dell’art. 194 del d.Lgs. n. 267/2000 e per le motivazioni espresse in premessa, la legittimità dei debiti fuori bilancio per un importo complessivo di €. 393,89 analiticamente descritti nei fascicoli allegati dalla lettera A), che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e sinteticamente riassunti nel seguente prospetto:

<b>Descrizione del debito</b>		<b>Importo riferito a spese di investimento</b>	<b>Importo riferito a spese correnti</b>
<b>A</b>	Sentenze esecutive		€ 393,89
<b>B</b>	Copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l’obbligo di pareggio del bilancio di cui all’articolo 114 e		

	il disavanzo deriva da fatti di gestione		
<b>C</b>	Ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali		
<b>D</b>	Procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità		
<b>E</b>	Acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità e arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza		
<b>TOTALE</b>			€ 393,89

2. di dare atto che il riconoscimento dei debiti fuori bilancio avviene fatta salva la verifica delle eventuali responsabilità e fatte salve le azioni di

## Rivalsa;

3. di impegnare la somma di €. 393,89 per il pagamento del debito in oggetto

le cui risorse sono allocate al Capitolo 1058 denominato "Spese per liti e arbitraggi" finanziato con mezzi ordinari di bilancio;

4. di dare atto che sono rigorosamente rispettati il pareggio finanziario e tutti gli equilibri di bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti;

5. di trasmettere il presente provvedimento ai responsabili del procedimento per l'immediata liquidazione delle spese;

6. di trasmettere il presente provvedimento alla Procura della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 23, comma 5, della legge n. 289/2002;

In allegato richiesta di spese di giudizio liquidate con la sentenza  
della Corte di Giustizia Tributaria di I° di Benevento N° 524/25 del  
12/3/25, depositata l'8/4/25, passata in giudicato, sentenza in  
oggetto, fattura proforma con tutte le coordinate necessarie ai fini del  
pagamento nonchè ricevuta di pagamento del contributo unificato  
Cordiali saluti  
Avv. Mauro D'Angelo

## Documento di Consultazione

AVV. MAURO D'ANGELO  
VIA PARROCCHIA, N° 20, FRAZ. PIEDIMONTE DI CASOLLA, 81100 CASERTA  
TEL. e FAX 0823-386002, CELL. 328-6481576  
E-MAIL: maurodangelo1978@libero.it; P.E.C. : mauro.dangelo@avvocatismcv.it

**COMUNE DI BUCCIANO – UFFICIO TRIBUTI – IN PERSONA DEL  
SINDACO P..T. – VIA PAOLI, N° 1, 82010, BUCCIANO (BN), P. I.V.A.  
80005280625, INDIRIZZO PEC: PROTOCOLLO.BUCCIANO@ASMEPEC.IT**

**RICHIESTA SPESE DI GIUDIZIO**

**OGGETTO:** causa iscritta all'R.G.R. 634/24 – C.G.T. I° Benevento – Sibillo Aida/Comune di Bucciano. Recupero spese liquidate con la sentenza N° 524/25 del 12/3/25, depositata l'8/4/25, passata in giudicato.

Con la presente, il sottoscritto Avv. Mauro D'Angelo (C.F. DNGMRA78M03B963K, n. fax 0823 386002, P.E.C. mauro.dangelo@avvocatismcv.it) difensore e procuratore speciale della Sig.ra Sibillo Aida nata a Casagiove (CE) il 15/9/46 e residente in Casapulla (CE) alla Via Ildebrando Pizzetti, N° 3/A, C.F. SBLDAI46P55B860O, in qualità di erede del Sig. Giancarlo Carnielli, C.F. CRNGCR44P16C422Q, presso il cui studio in Caserta, alla Via Parrocchia, N° 20, Fraz. Piedimonte di Casolla, è elettivamente domiciliato, con riferimento alla causa di cui in oggetto,

**CHIEDE**

il pagamento delle spese di giudizio, come disposto dalla sentenza della C.G.T. I° di Benevento N° 524/25 del 12/3/25, depositata l'8/4/25, (all. 1) “*Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate per ciascuna parte resistente Agenzia delle Entrate di Riscossione e comune di Bucciano nella misura di euro 250,00, oltre IVA, CPA, spese generali e CUT, con attribuzione al procuratore antistatario*” pari alla somma complessiva di € 181,50 (centottantuno/50) come da fattura proforma allegata (all. 2)

Si invita, pertanto, la S.V. ad effettuare il pagamento suindicato tenendo conto delle seguenti coordinate:

Coordinate per pagamento a mezzo bonifico postale:

intestazione D'Angelo Mauro

COD. IBAN: IT 51 Y 07601 14900 000001085006.

**Al fine del corretto pagamento si evidenzia che l'operazione di pagamento dovrà essere effettuata senza applicazione dell'IVA ai sensi dell'art. 1, comma 58, Legge n. 190/2014, essendo lo scrivente sottoposto a regime forfettario. Si richiede, pertanto, la non applicazione della ritenuta alla fonte a titolo d'acconto come previsto dall'1, comma 67, Legge N° 190/14.**


Pertanto, si auspica che la S.V. possa prendere contatti con lo scrivente al seguente indirizzo di posta elettronica: mauro.dangelo@avvocatismcv.it al fine di concordare il pagamento in via bonaria della somma suindicata.

Resta inteso che, decorsi 30 giorni dalla ricezione della presente senza alcun riscontro positivo, si procederà a dare impulso al recupero coattivo del credito, a

tutela delle ragioni del sottoscritto, attraverso l'istituto del giudizio di ottemperanza  
ex art. 70 D.Lgs. 546/92, con ulteriori aggravi di spese.

Caserta, li 11/11/25

Avv. Mauro D'Angelo



Allegati:

- 1) sentenza della C.G.T. I° di Benevento N° 524/25 del 12/3/25, depositata  
l'8/4/25;
- 2) fattura proforma;
- 3) ricevuta pagamento contributo unificato.

## Documento di Consultazione



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BENEVENTO Sezione 1, riunita in udienza il 12/03/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:  
**SOVIERO FRANCESCO**, Giudice monocratico

in data 12/03/2025 ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

- sul ricorso n. 634/2024 depositato il 21/05/2024

**proposto da**

Aida Sibillo - SBLDA146P55B8600 Documento di Consultazione

**Difeso da**

Mauro D'Angelo - DNGMRA78M03B963K  
Gianpaolo Vigliotti - VGLGPL79S26B963A

**ed elettivamente domiciliato presso** mauro.dangelo@avvocatismcv.it

**contro**

Comune di Bucciano

**elettivamente domiciliato presso** anagrafe.bucciano@postecert.it

Ag.entrata - Riscossione - Caserta

**elettivamente domiciliato presso** protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it

**Avente ad oggetto l'impugnazione di:**

- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 028 2022 0029365920 503 TASI 2015

**a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 136/2025 depositato il 12/03/2025**

**Richieste delle parti:**

**Ricorrente/Appellante:** accoglimento del ricorso

**Resistente/Appellato:** rigetto del ricorso

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con atto inviato con il servizio telematico il 21/5/2024 Sibillo Aida, rappresentata e difesa dall'avv. Mauro D'Angelo e dal dott. Gianpaolo Vigliotti, presenta alla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Benevento ricorso avverso la cartella di pagamento n. 028 2022 00293659 20 emessa dall'Agenzia delle Entrate Riscossione e notificata al contribuente il 8/3/2024, relativa all'IMU e alla TASI dovute al comune di Bucciano per l'anno di imposta 2015, chiedendone l'annullamento; sostiene il ricorrente che la cartella impugnata è illegittima essendo maturati i termini di decadenza o di prescrizione del diritto di credito, in quanto egli non ha ricevuto gli avvisi di accertamento portanti il debito in contestazione o altri atti prodromici; eccepisce, altresì, il difetto di motivazione e la violazione dello Statuto del Contribuente.

Si è costituita tempestivamente l'Agenzia delle Entrate Riscossione, rappresentata e difesa dall'avv. Gianluca Fava, e ha chiesto il rigetto del ricorso, ritenendo di aver agito correttamente e tempestivamente.

Non si è costituito il comune di Bucciano.

Con note successive la ricorrente ha contestato la costituzione della resistente e ha insistito nelle proprie eccezioni e richieste.

Indi, all'udienza odierna, la Corte in composizione monocratica, letti ed esaminati il ricorso e tutti gli atti e i documenti depositati, letta la costituzione dell'agente della riscossione, all'esito della pubblica udienza, provvedeva come da dispositivo.

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

Tanto premesso, condivisibile è l'eccezione contenuta in ricorso relativa alla denunciata omessa notifica degli avvisi di accertamento prodromici e portanti il debito in contestazione, da cui deriverebbe la decadenza o la prescrizione del diritto di credito.

Ed invero, nel rispetto dei principi che governano l'onere della prova, dalla disamina degli atti e della documentazione prodotta dalle parti non emerge la prova della regolarità e tempestività della notifica dei suddetti avvisi di accertamento o di altro atto interruttivo dei termini di prescrizione; in effetti, l'Agenzia delle Entrate Riscossione e il comune di Bucciano (ritualmente citati e costituita in giudizio solo la prima), sui quali comunque grava l'onere della prova, non hanno fornito la prova certa della esistenza e/o regolarità di tale notifica, cioè l'avvenuta consegna degli atti impositivi al destinatario (l'agente della riscossione si è limitato a produrre copia dell'estratto di ruolo e della notifica della cartella oggi impugnata); tale comunicazione è necessaria sia per portare a conoscenza il contribuente della pretesa erariale e delle motivazioni addotte a sostegno della stessa, sia per l'interruzione dei termini di prescrizione del diritto di credito.

Tale circostanza rende tardiva la richiesta di pagamento contenuta nella cartella in contestazione, in quanto la tassa richiesta risale all'anno 2015, non essendo stata provata la notifica -come detto- di alcun atto interruttivo dei termini di decadenza e di prescrizione.

Come è noto, le obbligazioni tributarie relative a tributi locali sono soggette al termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 n.4 c.c., come anche affermato dalla Suprema Corte sez. tributaria con la sentenza n. 4283 del 17/12/09, dep. il 23/2/10.

Alla luce di tali considerazioni il ricorso de quo deve essere accolto e deve essere annullata la cartella di pagamento impugnata, tale essendo il petitum.

Per quanto sopra esposto, la Corte in composizione monocratica, ogni contraria eccezione e istanza rigettate, definitivamente pronunziando, decide come da dispositivo.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate per ciascuna parte resistente Agenzia delle Entrate di Riscossione e comune di Bucciano nella misura di euro 250,00, oltre IVA, CPA, spese generali e CUT, con attribuzione al procuratore antistatario.

P.Q.M.

La Corte in composizione monocratica, accoglie il ricorso e condanna le parti resistenti al pagamento delle spese che liquida in euro 250,00 oltre iva, CPA e cut per ciascuna delle parti

**Avv. Mauro D'Angelo  
Via Parrocchia, N° 20  
Fraz. Piedimonte di Casolla  
81100 Caserta  
P. I.V.A. 03568480614  
C.F. DNGMRA78M03B963K**

**FATTURA PROFORMA  
DELL'11/11/2025**

**Destinatario:  
SIBILLO AIDA  
VIA ILDEBRANDO PIZZETTI, N° 3/A,  
CASAPULLA (CE)  
C.F. SBLDAI46P55B860O**

Competenze professionali liquidate con la sentenza emessa dalla C.G.T. I° di Benevento N° 524/25 del 12/3/25, depositata l'8/4/25. N.B soggetto solvente: "Comune di Bucciano – ufficio tributi – in persona del sindaco p..t. – via Paoli, N° 1, 82010, Bucciano (BN), P. I.V.A. 80005280625"

DIRITTI E ONORARI	€	125,00
SPESE FORFETTARIE AL 15 %	€	18,75
TOTALE IMPONIBILE	€	143,75
CONTRIB. 4 %	€	5,75
SPESE ESCLUSE		
ART. 15 D.P.R. 633/72	€	<u>32,00</u>
TOTALE	€	181,50*

# Documento di Consultazione

\* operazione senza applicazione dell'IVA ai sensi dell'art. 1, comma 58, Legge n. 190/2014, regime forfettario. Si richiede la non applicazione della ritenuta alla fonte a titolo d'acconto come previsto dall'1, comma 67, Legge N° 190/14.

Imposta di bollo assolta sull'originale

Coordinate per pagamento a mezzo bonifico postale:  
intestazione D'Angelo Mauro  
COD. IBAN: IT 51 Y 07601 14900 000001085006

I Vostri dati qui esposti sono trattati con mezzi informatizzati solo per fini contabili ed amministrativi. Può esercitare in ogni momento i diritti contemplati dall'art. 7 del D.Lgs 196/2003

**PER QUIETANZA**


**MODELLO DI PAGAMENTO:  
TASSE, IMPOSTE, SANZIONI  
E ALTRE ENTRATE**

1. VERSAMENTO DIRETTO AL CONCESSIONARIO DI

--	--

2. DELEGA IRREVOCABILE A

<i>PostePay SpA</i>	
---------------------	--

AGENZIA/UTICO

Prov.

PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

3. NUMERO DI RIFERIMENTO (\*)

--	--	--	--	--	--	--	--

DATO IN ITALIA

COGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE

NOME

DATA DI NASCITA

4. SIBILLO

AIDA

1 5 0 9 1 9 4 6

RESIDUE (\*) COMUNE IN CUI AVVIENE IL VERSAMENTO / SEDE SOCIALE

 F

CASAGIOVE

PROV.

G E

CODICE FISCALE

S B L D A I 4 6 P 5 5 B 8 6 0 , 0

COGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE

NOME

DATA DI NASCITA

5.

PROV.

CODICE FISCALE

RESIDUE (\*) COMUNE IN CUI AVVIENE IL VERSAMENTO / SEDE SOCIALE

6. UFFICIO O ENTE

7. COD. TERRITORIALE (\*) 8. CONTENZIOSO 9. CAUSALE 10. ESTREMI DELL'ATTO O DEL DOCUMENTO

Anno

Numero

V 0 8

11. CODICE TRIBUTO

12. DESCRIZIONE (\*)

13. IMPORTO

14. COD. DESTINATARIO

*CANAL 2000 MILANO  
Scrittura a ruote art.  
processi voce uscita pat. 9  
DPR 32 Regol. 2002 n. 117*

60.000  
60.000

PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO

60.000

EURO (lettere)

SESSANTA /00

DATA	CODICE CONCESSIONE/BANCA/POSTE	
	AZIENDA	CAB/SPORTS/ID
07/05/2025	36081	

Autorizzo addebito sul conto corrente bancario

n. \_\_\_\_\_

cod. ABI \_\_\_\_\_

CAB \_\_\_\_\_

firma \_\_\_\_\_

(16/143 04) 09-05-24 PT11

10088 €60,00\*

F2YV 0088 €\*\*

C.F. SBLDATI46P55BB600





REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BENEVENTO Sezione 1, riunita in udienza il 12/03/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:  
**SOVIERO FRANCESCO**, Giudice monocratico

in data 12/03/2025 ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

- sul ricorso n. 634/2024 depositato il 21/05/2024

**proposto da**

Aida Sibillo - SBLDA146P55B8600 Documento di Consultazione

**Difeso da**

Mauro D'Angelo - DNGMRA78M03B963K  
Gianpaolo Vigliotti - VGLGPL79S26B963A

**ed elettivamente domiciliato presso** mauro.dangelo@avvocatismcv.it

**contro**

Comune di Bucciano

**elettivamente domiciliato presso** anagrafe.bucciano@postecert.it

Ag.entrata - Riscossione - Caserta

**elettivamente domiciliato presso** protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it

**Avente ad oggetto l'impugnazione di:**

- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 028 2022 0029365920 503 TASI 2015

**a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 136/2025 depositato il 12/03/2025**

**Richieste delle parti:**

**Ricorrente/Appellante:** accoglimento del ricorso

**Resistente/Appellato:** rigetto del ricorso

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con atto inviato con il servizio telematico il 21/5/2024 Sibillo Aida, rappresentata e difesa dall'avv. Mauro D'Angelo e dal dott. Gianpaolo Vigliotti, presenta alla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Benevento ricorso avverso la cartella di pagamento n. 028 2022 00293659 20 emessa dall'Agenzia delle Entrate Riscossione e notificata al contribuente il 8/3/2024, relativa all'IMU e alla TASI dovute al comune di Bucciano per l'anno di imposta 2015, chiedendone l'annullamento; sostiene il ricorrente che la cartella impugnata è illegittima essendo maturati i termini di decadenza o di prescrizione del diritto di credito, in quanto egli non ha ricevuto gli avvisi di accertamento portanti il debito in contestazione o altri atti prodromici; eccepisce, altresì, il difetto di motivazione e la violazione dello Statuto del Contribuente.

Si è costituita tempestivamente l'Agenzia delle Entrate Riscossione, rappresentata e difesa dall'avv. Gianluca Fava, e ha chiesto il rigetto del ricorso, ritenendo di aver agito correttamente e tempestivamente.

Non si è costituito il comune di Bucciano.

Con note successive la ricorrente ha contestato la costituzione della resistente e ha insistito nelle proprie eccezioni e richieste.

Indi, all'udienza odierna, la Corte in composizione monocratica, letti ed esaminati il ricorso e tutti gli atti e i documenti depositati, letta la costituzione dell'agente della riscossione, all'esito della pubblica udienza, provvedeva come da dispositivo.

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

Tanto premesso, condivisibile è l'eccezione contenuta in ricorso relativa alla denunciata omessa notifica degli avvisi di accertamento prodromici e portanti il debito in contestazione, da cui deriverebbe la decadenza o la prescrizione del diritto di credito.

Ed invero, nel rispetto dei principi che governano l'onere della prova, dalla disamina degli atti e della documentazione prodotta dalle parti non emerge la prova della regolarità e tempestività della notifica dei suddetti avvisi di accertamento o di altro atto interruttivo dei termini di prescrizione; in effetti, l'Agenzia delle Entrate Riscossione e il comune di Bucciano (ritualmente citati e costituita in giudizio solo la prima), sui quali comunque grava l'onere della prova, non hanno fornito la prova certa della esistenza e/o regolarità di tale notifica, cioè l'avvenuta consegna degli atti impositivi al destinatario (l'agente della riscossione si è limitato a produrre copia dell'estratto di ruolo e della notifica della cartella oggi impugnata); tale comunicazione è necessaria sia per portare a conoscenza il contribuente della pretesa erariale e delle motivazioni addotte a sostegno della stessa, sia per l'interruzione dei termini di prescrizione del diritto di credito.

Tale circostanza rende tardiva la richiesta di pagamento contenuta nella cartella in contestazione, in quanto la tassa richiesta risale all'anno 2015, non essendo stata provata la notifica -come detto- di alcun atto interruttivo dei termini di decadenza e di prescrizione.

Come è noto, le obbligazioni tributarie relative a tributi locali sono soggette al termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 n.4 c.c., come anche affermato dalla Suprema Corte sez. tributaria con la sentenza n. 4283 del 17/12/09, dep. il 23/2/10.

Alla luce di tali considerazioni il ricorso de quo deve essere accolto e deve essere annullata la cartella di pagamento impugnata, tale essendo il petitum.

Per quanto sopra esposto, la Corte in composizione monocratica, ogni contraria eccezione e istanza rigettate, definitivamente pronunziando, decide come da dispositivo.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate per ciascuna parte resistente Agenzia delle Entrate di Riscossione e comune di Bucciano nella misura di euro 250,00, oltre IVA, CPA, spese generali e CUT, con attribuzione al procuratore antistatario.

P.Q.M.

La Corte in composizione monocratica, accoglie il ricorso e condanna le parti resistenti al pagamento delle spese che liquida in euro 250,00 oltre iva, CPA e cut per ciascuna delle parti

Dott. Gianpaolo Vigliotti  
Dottore Commercialista  
Revisore Legale  
Via De Franciscis 84, 81100 Caserta  
Via Trento 20, 81022 Casagiove (CE)  
P.iva 03831790617  
CF: VGLGPL79S26B963A

Spettabile Signora  
SIBILLO AIDA  
VIA RUGGIERO 93  
81100 CASERTA CE

**C.F. SBLDAI46P55B8600**

### Proforma n. 73

CASERTA, 12/11/2025

Pag. 1

<b>Data</b>	<b>Descrizione</b>	<b>IVA</b>	<b>Spese</b>	<b>Importi</b>
	Competenze progettuali liquidate da sentenza CGT DI 1° GRADO DI BENEVENTO n. 524/25 del 12/03/2025 depositata il 08/04/2025	22%		125,00
	Spese generali di studio 15 %	22%		18,75
	SPESE ANTICIPATE EX. ART. 15 PER cut	EC art.15		30,00

# Documento di Consultazione

**Condizioni di pagamento:** Bonifico bancario Rimessa diretta  
**Scadenze**

12/11/2025 Bonifico bancario 183,64  
**Banca d'appoggio** **Banca domiciliataria**  
FINECOBANK SPA  
SEDE DI ROMA  
CIN T ABI 03015 CAB 03200 C/c 000002693968  
IBAN: IT54T0301503200000002693968

## Riepilogo importi

<b>Onorari</b>	173,75
<b>Contributo cassa nazionale di categoria</b> (4,00 % sugli onorari)	5,75
<b>Totale</b>	179,50
<b>IVA</b> (22% su 149,50)	32,89
<b>IVA</b> (EC art.15 su 30,00)	0,00
<b>Totale documento</b>	212,39
<b>Ritenuta d'acconto del 20%, pari a</b>	28,75
<b>Netto da pagare</b>	183,64

## **PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA**

**Comune di Bucciano (BN)**

**Provincia di Benevento**

**Verbale n. 15 del 20/11/2025**

**Oggetto: Parere sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale – Riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lett. a), D.Lgs. 267/2000**

L'Organo di revisione economico-finanziaria, nominato ai sensi dell'art. 234 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL),

**VISTO** l'art. 239, comma 1, lett. b), n. 9, del D.Lgs. 267/2000, che prevede l'obbligo di esprimere parere sulle proposte di deliberazione consiliare aventi ad oggetto il riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 del TUEL;

**VISTA** la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto: "Riconoscimento di legittimità e provvedimento di ripiano ai sensi degli artt. 193 e 194 del D.Lgs. 267/2000", per un importo complessivo di euro 393,89, riferito a debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva;

**ESAMINATA** la documentazione allegata alla proposta, e in particolare l'Allegato A contenente:

- **Sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Benevento n. 524/2025 del 12/03/2025**, depositata l'08/04/2025, divenuta esecutiva;
- **Richiesta di pagamento delle spese legali** avanzata dall'Avv. Mauro D'Angelo e del Dott. Commercialista Gianpaolo Vigliotti, difensori della parte ricorrente, con dettaglio degli importi liquidati dal Giudice;
- **Fatture proforma e nota spese** comprovanti il credito derivante dalla soccombenza del Comune;

**CONSIDERATO** che la sentenza citata, in accoglimento del ricorso della contribuente, ha condannato il Comune di Bucciano al pagamento delle spese di giudizio nella misura di € 250,00 oltre accessori (IVA, CPA, spese generali e contributo unificato), attribuite al procuratore antistatario;

**VERIFICATO** che l'importo complessivo del debito fuori bilancio per come contabilizzato dall'Ufficio Tributi e finanziario ammonta a € 393,89, risultante dall'istruttoria amministrativa, dai conteggi proforma e dalla documentazione a supporto, e risulta congruo, certo, liquido ed esigibile;

**ACCERTATO** che la fattispecie ricade nella previsione dell'art. 194, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 267/2000, in quanto trattasi di **sentenza esecutiva** che genera un obbligo di pagamento a carico dell'ente;

**PRESO ATTO** che la proposta di deliberazione indica quale copertura finanziaria il **Capitolo 1058** – “**Spese per liti e arbitraggi**”, finanziato con mezzi ordinari di bilancio, assicurando il pieno rispetto degli equilibri generali (artt. 162-164 TUEL) e del pareggio di bilancio;

**CONSIDERATO** che l’assunzione del relativo impegno di spesa non compromette gli equilibri complessivi di bilancio e rispetta le prescrizioni normative in materia di copertura e contabilizzazione dei debiti fuori bilancio;

**RITENUTO** che la documentazione istruttoria è completa e idonea a comprovare la sussistenza del debito, la sua qualificazione giuridica e la corretta imputazione contabile;

### **ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**

sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto il **riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 267/2000**, per l’importo complessivo di € **393,89**, così come riportato nella proposta e negli atti istruttori.

Ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett. b), n. 9, del D.Lgs. 267/2000.

*L’Organo di Revisione economico-finanziaria*

*Documento di Consultazione*

*Dott.ssa Maria Consiglia Rondanini*



# Comune di Bucciano

Provincia di Benevento

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO:** RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' E PROVVEDIMENTO DI RIPIANO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 193 E 194 DEL D.LGS. N. 267/2000

Il Dirigente del SETTORE FINANZIARIO a norma degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012, convertito in legge n. 213/2012, sulla proposta di deliberazione in oggetto:

- esprime il seguente parere: FAVOREVOLE
- in ordine alla regolarità tecnica del presente atto ed attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa
- attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo allo scrivente firmatario

Note:

Bucciano, 20/11/2025



## Comune di Bucciano

Provincia di Benevento

### DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO:** RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' E PROVVEDIMENTO DI RIPIANO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 193 E 194 DEL D.LGS. N. 267/2000

Il Dirigente del SETTORE FINANZIARIO a norma degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012, convertito in legge n. 213/2012, sulla proposta di deliberazione in oggetto:

- in ordine alla regolarità contabile, esprime il seguente parere: FAVOREVOLE
- attesta, altresì, che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo allo scrivente firmatario in relazione al presente atto

### Documento di Consultazione

Note:

Bucciano, 20/11/2025

Letto, confermato e sottoscritto.

Sindaco  
PASQUALE MATERA

Segretario Comunale  
CLAUDIA FILOMENA IOLLO

---

### **ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

Copia della presente deliberazione, viene affissa in pubblicazione all'Albo Pretorio ai sensi dell'articolo 124, comma 1, del D.Lgs 267/2000 per 15 giorni consecutivi.

Bucciano, 03/12/2025

---

## Documento di Consultazione

### **ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITÀ**

Visti gli atti d'ufficio si attesta che la presente deliberazione:

- E' divenuta esecutiva il giorno 26/11/2025, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000).